

(N. 2361-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUI

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 DICEMBRE 1957

---

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1958

---

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra l'Italia ed il Marocco concernente la clausola della nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957.

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo sottoposto al vostro esame introduce fra l'Italia ed il Marocco in materia doganale la clausola della nazione più favorita.

Le esclusioni consentite sono quelle normali in trattati di tale contenuto (traffico di frontiera, unione doganale, zona di libero scambio, zona monetaria, territori affidati in amministrazione fiduciaria, comunità fra vari Paesi destinata ad organizzare in comune uno o parecchi settori della produzione del commercio o della prestazione di servizi [C.E.C.A. e Mercato Comune], Città del Vaticano, San Marino) con l'aggiunta delle agevolazioni concesse alle importazioni in Italia di merci libiche con regime speciale di origine o di provenienza.

L'accordo sostituisce lo speciale regime do-

ganale imposto al Marocco con la convenzione di Madrid del 1880 ed il successivo atto di Algeiras del 7 aprile 1906 firmati da vari Stati fra cui l'Italia per le quali il dazio *ad valorem* sulle merci di origine di tali Stati non poteva superare il 12 e mezzo per cento. Esso è una conseguenza — politicamente confacente agli interessi italiani ed alla lunga inevitabile — dell'acquisto della indipendenza da parte del Marocco. L'Inghilterra con l'accordo del 1° marzo 1957 e — sia pure con riserva per quanto riguarda il proprio trattamento doganale delle merci di provenienza marocchina — la Spagna con l'accordo del 4 giugno 1957, ne hanno per conto loro già preso atto.

Si propone la ratifica.

GERINI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tra l'Italia e il Marocco concernente la clausola della nazione più favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nel Protocollo stesso.